

CONTRATTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURASPORTIVA
PARCO AVVENTURA SITO IN LOCALITÀ LA FORMA, 03030 - COLLE SAN MAGNO
(FR).CIG N.....

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno del mese di
.....alle ore.....- in....., nella sede del Comune
di Colle San Magno (FR) , in Corso Garibaldi, civico n. 1

Trai signori:

- 1) nato a.....il....., C.F.
....., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del
Comune di Colle San Magno C.F. 82005110604, in qualità di Responsabile del Servizio
- 2), nato a (.....) il, ivi
residente in, che interviene in questo atto in
nome, per conto ed interesse della ditta, con
sede in via
.....(C.F.), in
qualità di legale rappresentante della ditta medesima

PREMESSO

- che con determinazione in data n..... del Responsabile del Servizio III è stato stabilito di procedere all'affido della concessione della gestione della struttura sportiva del Parco Avventura sito in località la Forma, 03030 - Colle San Magno (FR), mediante procedura aperta previa gara da esperire ai sensi degli artt. 50 e 108 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36, con il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con successiva determinazione del n. Responsabile del Servizio è stata approvata disposta l'aggiudicazione a favore di, che con il punteggio di è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara;
- che nella medesima data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che per il presente contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art 18c. 3 del D.Lgs 31.3.2023, n 36 trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55 c. 2 del decreto medesimo;
- che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

ART.1-PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2-OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Colle San Magno (FR), come sopra rappresentato, affida alla ditta..... da, che accetta, la concessione della gestione della struttura sportiva Parco Avventura sita in località La Forma.

Il presente contratto è a corpo.

Il concessionario conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti la concessione stessa, sotto l'osservanza della normativa in materia di concessione di servizi, nonché:

- 1) della determinazione del.....n. del
..... ;
- 2) del Capitolato
- 3) dell'offerta presentata in sede di gara.

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti

medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il Capitolato, che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

E'altresì dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse di seguito trascritto e viene allegato sub. ...) il piano operativo di sicurezza/documento valutazione dei rischi presentato dal concessionario. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dal D.Lgs81/2008.

Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario, sotto scrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART.3 –CORRISPETTIVO

L'importo per l'esecuzione della concessione è il seguente:

A- Canone concessorio fisso annuo pari a €..... oltre iva come per legge

B- Canone concessorio variabile annuo pari a €..... oltre iva come per legge

ART.4-DURATA ED ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in 4 (anni) anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dalla consegna della stessa in via d'urgenza. È prevista la possibilità del rinnovo per ulteriori n. 4 (quattro) anni alle medesime condizioni.

Il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo/a stesso/a non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Nell'esecuzione della concessione il concessionario è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 31.3.2023, n 36 e ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.

ART.5- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti prestazioni:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione della concessione. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Ai fini dell'art.119, del D.lgs 31.3.2023, n. 36, si dà atto che il concessionario non ha dichiarato di volere subconcessione alcuna prestazione

oppure

ha presentato in sede di gara la dichiarazione di voler subconcessione le seguenti prestazioni
Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte del concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte del concessionario del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti del concessionario di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 119 del D.lgs 31.3.2023, n. 36, nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia, tutte disposizioni delle quali il concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza.

ART.6 -REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte del concessionario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione del contraente.

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma al concessionario spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Nella esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della concessione, anche se assunti al di fuori della Regione del Lazio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Lazio.

ART.7-GARANZIE

L'Amministrazione accetta quale garanzia definitiva/ la polizza fideiussoria \ fideiussione bancaria n..... prestata dalla compagnia assicuratrice " \ Banca /da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 117 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36 per l'importo di €XXX nell'interesse della ditta aggiudicataria della concessione.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato le seguenti polizze:

- polizza assicurativa di responsabilità civile per la responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti e la gestione complessiva dei medesimi con massimale di almeno €XXX;
- polizza assicurativa a copertura dei danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro XXX

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della concessione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di concessioni di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART. 8 -VERIFICADI CONFORMITA'

La verifica di congruità costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

ART.9-PAGAMENTI

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:

A - Canone concessorio fisso annuo entro il 30 settembre dell'anno solare di riferimento.

B - Canone concessorio variabile annuo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. edel D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

Si applicano l'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e la legge 9.10.2002, n. 231.

Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.10-MODIFICHEDEL CONTRATTO

Le concessioni possono essere soggette a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art. 189 del D.Lgs n. 36/2023.

Nessuna variazione o addizione al contratto può essere introdotta dal concessionario se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.

ART.11-REVISIONEDEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

A decorrere dal 2° anno dalla data di stipula del contratto il canone minimo stabilito contrattualmente sarà soggetto ad indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT per la rilevazione dei prezzi di operai e impiegati sul 100% degli importi prefissati.

Si applica l'art. 192 del D.Lgs 31.3.2023, n. 36.

ART.12-INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano delle inadempienze da parte del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato si applicano le penali contenute nel capitolato medesimo.

ART. 13-RISOLUZIONE E RECESSO

Il concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento del concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, il concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando il concedente presta il consenso.

Se il concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati ed delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia ed dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi. L'efficacia del recesso dalla concessione è sotto posta alla condizione del pagamento da parte del concedente delle somme previste dal comma 4.

ART.14-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92c.3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il concessionario incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art 1 del d.l.16.7.2020, n. 76, la mancata stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili al concessionario, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

ART.15 – RISERVATEZZA

Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

ART.18 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI

Per effetto del presente contratto il concessionario elegge domicilio in

Tutte le comunicazioni tra il committente e il concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC comunecollesanmagno@postecert.it.

ART.16–CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Cassino. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il concessionario non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

ART.17-SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, bollo, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico del concessionario.

ART.18 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte del concessionario equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 31-3-2023, n. 36.

ART.19-STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contrattoviene stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

ART.20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si applica il Regolamento UE 2016/679.

oppure

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Colle San Magno (FR)..... ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:tel. 0776/560051, fax 0776/560290, e-mail:comune.collesanmagno@libero.it, PEC: comunecollesanmagno@postecert.it.

b) il Responsabile della protezione dei dati – Data ProtectionOfficer(RPD-DPO)è ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:pec.....tel., mail....., fax... ..;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Colle San Magno implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs37/2023 e della legge n.241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'affido e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di MonteCitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57, paragrafo1, lettera f) del Regolamento(UE)2016/679.

ART.19-STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

.....firma digitale

.....firmadigitale